

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO**

**PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI LA LAVORAZIONE, IL COMMERCIO E IL TRASPORTO, L'ESPORTAZIONE E L'IMPORTAZIONE ALL'INGROSSO DI FIORI FRESCI RECISI, VERDE E PIANTE ORNAMENTALI PER IMPRESE COMMERCIALI, CONSORTILI O COOPERATIVE  
(H201)**

**ANCEF Associazione Nazionale Commercianti ed Esportatori Fiori**

**FLAI-CGIL**

**FISASCAT-CISL**

**UILTUCS-UIL**

**30 marzo 2023**

**TITOLO VII**

**PREVIDENZA – ASSISTENZA – TUTELA DELLA SALUTE**

**Art. 54 – Assistenza sanitaria**

Al fine di assicurare a tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, **con decorrenza 1.7.2020** l'assistenza sanitaria integrativa, è fatto obbligo alle aziende che applicano il presente contratto, di garantire la copertura assicurativa del Fondo di Assistenza sanitaria integrativa denominato Est, che viene individuata dalle parti come fondo di assistenza sanitaria integrativa del settore.

Pertanto a far data 1.7.2020 **per i soli lavoratori a tempo indeterminato sarà dovuta una contribuzione pari a euro 12 mensili di cui 10 euro a carico azienda e 2 euro a carico del lavoratore, oltre l'una tantum a carico dell'azienda prevista dal regolamento del Fondo per la prima iscrizione.**

Per i tempi determinati e i lavoratori stagionali le parti, vista la difficile quantificazione della durata dei periodi lavorati, stabiliscono di approfondire la tematica al fine di ricomprenderli con modalità da concordare, nel prossimo rinnovo contrattuale.

L'azienda che ometta il versamento della suddetta quota è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 16 lordi da corrispondere per 14 mensilità. Fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del maggior danno subito. La corresponsione di indennità sostitutive non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di garantire al lavoratore le prestazioni sanitarie.